



**COMUNE DI PALIZZI**  
CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

**DELIBERAZIONE N. 17 DEL 13.03.2024**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) – Anno 2024. Proposta al Consiglio comunale.</b> |
|-----------------|--|

L'anno duemilaventiquattro addì 13 del mese di marzo alle ore 12.28 si è riunita, convocata con le prescritte modalità nella sede del Comune di Palizzi, la Giunta comunale. All'appello nominale risulta:

| NOME E COGNOME        | CARICA                  | PRESENTI | ASSENTI |
|-----------------------|-------------------------|----------|---------|
| UMBERTO FELICE NOCERA | SINDACO                 | X        |         |
| STEFANO D'AGUP'       | ASSESSORE -VICE SINDACO | X        |         |
| PASQUALINA ROMEO      | ASSESSORE               | X        |         |
|                       | TOTALE PRESENTI/ASSENTI | 3        | /       |

Partecipa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.lgs. n. 267/00, il Segretario Comunale, avv. Caterina Attinà, incaricata della verbalizzazione del presente atto;

Assume la presidenza il Sindaco Umberto Felice Nocera, il quale accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'ordine del giorno.

Acquisito, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", come riportato in calce alla presente deliberazione;

Acquisito, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", come riportato in calce alla presente deliberazione;

**L A G I U N T A C O M U N A L E**

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"* (lett. f);
  - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
  - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."* (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *"... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento"*

*delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;*

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;*

Vista, quindi, la Delibera C.C. n. 20 del 28.07.2022 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 e ad approvare le tariffe per l'anno 2022;

Vista la Delibera C.C. n. 11 del 13.07.2023 con la quale sono state confermate le tariffe per l'anno 2023 e il Piano economico finanziario 2022-2025;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario il periodo 2022-2025 di cui sopra ammonta ad € 367.737,51;

Rilevato che ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;*

Ritenuto procedere alla conferma del piano finanziario e delle tariffe per l'anno 2024;

Preso atto che nella Deliberazione 21 febbraio 2023 62/2023/r/rif di ARERA si evidenzia da lato che *“... sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025 ...”* e dall'altro altresì che *“... le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al (...) o comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate ...”;*

Richiamate

- le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni*” del 28 gennaio 2022 nelle quali *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”*

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013*”, pubblicate in data 28 gennaio 2022 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2023 relativamente al Comune di Palizzi è complessivamente pari ad € 367.737,51;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>1</sup> e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*”;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”
  - il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
  - il comma 683, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;
-

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2024**, relativa alle utenze domestiche e non domestiche allegata al presente atto.

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 con il quale è stato differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL.

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime e palese

## DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente ritrascritti, richiamati e riportati:

dare atto che la Giunta Comunale, con il presente provvedimento, intende adottare una determinazione delle tariffe allo scopo di consentire il corretto inserimento, nei pertinenti capitoli di bilancio in via di definizione ed approvazione, delle somme scaturenti dalle previsioni tariffarie dando atto che, in merito, il Consiglio sarà chiamato con specifica deliberazione, ad approvare le tariffe in oggetto;

di prendere atto della determinazione nella misura che segue, dei valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario così come indicati con la Delibera del 03 Agosto 2021 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità sui rifiuti ARERA ha approvato l'MTR-2 introducendo nuovi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il Secondo Periodo Regolatorio 2022-2025 ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2024;

di confermare per l'anno 2024 il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, approvato con la Delibera C.C. n. 20 del 28.07.2023;

di trasmettere di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale della presente, al Consiglio Comunale per l'approvazione della validazione;

di approvare, quindi, per l'anno 2024, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

di quantificare il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) 2024, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario e che la quantificazione e l'articolazione tariffaria potranno essere oggetto di modifiche entro il termini di assestamento generale del bilancio;

di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5% e che lo stesso va trattenuto dallo Stato e versato direttamente alla Città Metropolitana e pertanto non va iscritto in bilancio;

di demandare al Responsabile dell'area economico finanziaria la trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2024/2026 demandando al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la relativa approvazione della validazione;

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

### **D E L I B E R A**

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L.



**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 17 del 13.03.2024 “Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) – Anno 2024. Proposta al Consiglio comunale.”**

*Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto*

**IL SINDACO**

Avv. Umberto Felice Nocera

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Avv. Caterina Attinà

|   |   |
|---|---|
| <p>PARERE FAVOREVOLE<br/>In ordine alla regolarità tecnica<br/>Dott. Domenico Romeo</p> | <p>PARERE FAVOREVOLE<br/>In ordine alla regolarità contabile<br/>Dott. Domenico Romeo</p> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <p>Originale<br/>IL SEGRETARIO COMUNALE<br/>Avv. Caterina Attinà</p>  |  |
| <p>Prot. n.<br/>Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio, per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n.267/2000</p> <p>L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE</p> <p>_____</p> | <p>PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO</p> <p>DAL 18.03.2024 AL _____</p> <p>Reg. N. 135</p> <p>L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE</p> <p>_____</p> |



**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 17 del 13.03.2024 “Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) – Anno 2024. Proposta al Consiglio comunale.”**

*Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto*

**IL SINDACO**

f.to Avv. Umberto Felice Nocera

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Avv. Caterina Attinà

|   |  |
|---|--|
| <p>PARERE FAVOREVOLE<br/>In ordine alla <b>regolarità tecnica</b><br/>f.to Dott. Domenico Romeo</p> | <p>PARERE FAVOREVOLE<br/>In ordine alla regolarità contabile<br/>f.to Dott. Domenico Romeo</p> |
|---|--|

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** n. 135 del 18.03.2024

N. 135 Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 18.03.2024 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Palizzi, 18.03.2024

L'addetto alla Pubblicazione

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Caterina Attinà